

Gruppo Svizzero delle infermiere e degli infermieri specializzati in Medicina Integrativa (ISMI-PSIM) dell'Associazione Svizzera degli infermieri (ASI)

STATUTO

Tutte le denominazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili sia alle persone di sesso maschile che femminile.

Quando nel presente regolamento si fa riferimento all' "ASI" ci si riferisce sempre all'Associazione svizzera degli infermieri SBK-ASI.

A / NOME

Art. 1 Nome e sede legale

¹ Il Gruppo d'interesse comune svizzero degli infermieri specializzati in medicina integrativa (MI) dell'Associazione Svizzera degli infermieri ASI, di seguito denominato ISMI-PSIM, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) e degli statuti dell'ASI.

² La sede legale dell'ISMI-PSIM si trova presso l'abitazione di uno dei co-presidenti.

B / OBIETTIVI

Art. 2 - Obiettivi

¹ ISMI-PSIM non ha alcuna affiliazione politica. È neutrale dal punto di vista confessionale e non ha scopo di lucro.

² ISMI-PSIM ha lo scopo di riunire e mettere in contatto infermieri e studenti attorno a temi di interesse comune, al fine di consentire lo sviluppo dell'assistenza e della formazione in Medicina Integrativa (MI) secondo la definizione vigente: "La Medicina Integrativa è la medicina che associa la medicina classica e le terapie complementari per le quali si dispongono di dati scientifici consolidati e garanzie relative alla sicurezza. Favorisce la gestione del processo di salute considerando il paziente come un attore di questo processo (salutogenesi)".

Art. 3 - Ruolo e ambiti di attività

¹ ISMI-PSIM ha lo scopo di promuovere, salvaguardare e difendere gli interessi degli infermieri che, grazie alle loro qualifiche specifiche e alle loro attività, si prendono cura della persona nella sua totalità.

² L'infermiere è una persona formata per fornire assistenza professionale in conformità con le leggi cantonali e federali vigenti.

³ Le cure in medicina integrata sono approcci terapeutici che favoriscono la gestione del processo di salute. Questo modello interdisciplinare mira a trattare la persona nella sua interezza, facendola diventare partner nel miglioramento della qualità della vita.

⁴ ISMI-PSIM si impegna a:

- a. promuovere e sviluppare il ruolo dell'infermiere e dell'infermiera nella MI;
- b. difendere gli infermieri specializzati in MI;
- c. definire e valutare le esigenze professionali dei propri membri;
- d. rappresentare gli interessi professionali dei propri membri;

- e. sviluppare la solidarietà e la collaborazione sul piano professionale creando un'interdisciplinarietà e una rete tra i membri;
- f. specializzare l'assistenza infermieristica olistica e specialistica in ambito universitario, non universitario e nelle reti sanitarie nazionali;
- g. migliorare la divulgazione delle scienze infermieristiche olistiche all'interno e all'esterno delle strutture sanitarie;
- h. difendere gli interessi nei confronti di associazioni, organizzazioni, autorità pubbliche o non pubbliche e associazioni svizzere di pazienti;
- i. influenzare le decisioni nelle politiche della formazione di base, in quella continua e nel perfezionamento;
- j. condividere le esperienze professionali e le pubblicazioni dei membri nel loro settore di competenza;
- k. rappresentare l'ASI esternamente;
- l. Sviluppare la formazione in MI;
- m. Sviluppare la ricerca in MI;

C / COMPETENZE

Art. 4 Relazione con l'ASI

¹ Le prese di posizione a nome dell'ASI e l'adesione ad associazioni con personalità giuridica propria, devono essere preventivamente approvate dal Comitato centrale dell'ASI.

² ISMI-PSIM rispetta lo statuto, i regolamenti e i documenti fondamentali dell'ASI.

³ Ogni anno ISMI-PSIM presenta una relazione delle attività e dei propri conti annuali al Comitato centrale dell'ASI.

D / RESPONSABILITÀ

Art. 5 Bene sociale

Per gli impegni di ISMI-PSIM risponde solo il patrimonio sociale.

Art. 6 Responsabilità dei membri

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri per gli impegni assunti da ISMI-PSIM.

E / COMPOSIZIONE

Art. 7 – Membri

¹ Possono diventare membri gli infermieri interessati all'integrazione delle cure integrative nei loro ambiti di competenza, con o senza pratica nella medicina complementare, che soddisfano i seguenti tre requisiti cumulativi:

(i) essere infermieri diplomati ES o HES

(ii) essere membro dell'ASI

(iii) impegnarsi a completare il proprio percorso formativo con almeno due giorni di formazione in MI impartita da ISMI-PSIM.

² Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato.

³ Il rifiuto di ammissione da parte del Comitato deve essere motivato per iscritto.

⁴ I membri hanno diritto di voto.

⁵ Su proposta del Comitato, l'Assemblea Generale può eleggere membri onorari che si sono distinti per meriti particolari in relazione alla MI.

Art. 8 - Donatori

¹ I donatori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono ISMI-PSIM con donazioni annuali, senza tuttavia essere membri ai sensi dell'articolo 7.

² I donatori ricevono gratuitamente le comunicazioni ufficiali e la relazione annuale di ISMI-PSIM, ma non possono far valere altri diritti.

Art. 9 - Perdita del ruolo di membro

¹ La perdita del ruolo di membro avviene per dimissioni, decesso o esclusione in presenza di buoni motivi.

Le dimissioni di un membro ordinario possono avvenire solo alla fine di un anno civile, con un preavviso di tre mesi, ovvero entro e non oltre il 30 settembre. Esse devono essere comunicate per iscritto al Comitato (è accettata anche la forma elettronica).

² La cessazione della qualità di membro comporta la fine di tutti i diritti e gli obblighi nei confronti dell'ISMI-PSIM.

³ Le quote associative già versate non sono rimborsabili.

F / ORGANIZZAZIONE

Art. 10 – Assemblea generale

I membri dell'ISMI-PSIM si riuniscono una volta all'anno su convocazione del Comitato. L'assemblea generale ha i seguenti poteri:

- a. approvare la relazione annuale;
- b. approvare il bilancio annuale e prendere atto della relazione dei revisori dei conti;
- c. approvare il bilancio e la pianificazione finanziaria;
- d. deliberare sul discarico del Comitato;
- e. fissare l'importo della quota annuale per i membri;
- f. eleggere il Comitato e i revisori dei conti;
- g. consultare e prendere decisioni sulle mozioni dei membri;
- h. decidere in merito all'affiliazione o all'aggregazione con altre organizzazioni;
- i. rivedere il presente statuto, previa approvazione dell'ASI;
- j. sciogliere o dividere l'ISM-PSIMI o fonderla con un'altra organizzazione dell'ASI, previa approvazione dell'ASI.

Art. 11 – Comitato

¹ Il Comitato è composto da un massimo di 10 membri provenienti dalle diverse regioni linguistiche. Essi sono eletti per 4 anni. È possibile la rielezione.

² Il Comitato è autonomo nella ripartizione dei compiti e nell'attribuzione dei titoli. Due copresidenti provenienti da due regioni linguistiche distinte assumono la carica di presidenza. Esse rappresentano l'ISMI-PSIM con le relazioni esterne.

³ Il Comitato si avvale di un gruppo scientifico i cui membri vengono presentati durante l'assemblea generale.

⁴ Esso esegue e applica le decisioni dell'assemblea generale. Dirige il gruppo e adotta tutte le misure utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Delibera su tutti i punti che non sono espressamente riservati all'assemblea generale.

⁵ Il Comitato, in qualità di organo esecutivo, è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti ad un altro organo. È incaricato in particolare dei seguenti affari:

- a. adottare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b. convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie

- c. prendere le decisioni relative all'ammissione e alle dimissioni dei membri, nonché alla loro eventuale esclusione
- d. garantire il rispetto dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni del gruppo.

⁶ Il Comitato è responsabile della contabilità

⁷ Il Comitato assume o licenzia dipendenti stipendiati o volontari. Può affidare incarichi a qualsiasi persona, interna o esterna al gruppo, per un periodo limitato.

⁸ ISMI-PSIM è validamente rappresentata dalla firma congiunta dei due membri del Comitato

Art. 12 – Verificatori dei conti

¹ L'organo di revisione dei conti è composto da due revisori dei conti e da un revisore supplente, nessuno di loro può far parte del Comitato.

² I revisori dei conti sono eletti per due anni. È possibile la loro rielezione.

³ I revisori dei conti esaminano la contabilità e presentano una relazione scritta all'assemblea generale. Essi informano preventivamente il Comitato del risultato della loro verifica e delle loro conclusioni.

Art. 13 – Diritto alla firma

¹ Nei rapporti con terzi, i due copresidenti rappresentano giuridicamente ISMI-PSIM firmando collettivamente.

² Solo il tesoriere e uno dei copresidenti sono autorizzati a firmare per le transazioni finanziarie.

G / FINANZIAMENTI

Art. 14 Autonomia finanziaria

ISMI-PSIM è finanziariamente autonomo. Tiene una contabilità separata delle entrate e delle uscite, nonché del proprio patrimonio.

Art. 15 Risorse finanziarie

Le risorse possono provenire:

- dalle quote associative dei membri, fissate dall'assemblea generale;
- da donazioni effettuate da terzi;
- da contributi provenienti dalla cassa centrale dell'ASI, conformemente al regolamento sulla perequazione finanziaria;
- dagli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso alle manifestazioni professionali.

H / REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 16 – Revisione dello Statuto

¹ La revisione dello statuto può essere decisa ed eseguita da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria se la proposta è inserita nell'ordine del giorno e approvata da almeno due terzi dei membri presenti.

² Lo statuto modificato deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Comitato centrale dell'ASI.

Art. 17 - Scioglimento e fusione di ISMI-PSIM

¹ Lo scioglimento dell'ISMI-PSIM o la sua fusione con un'altra organizzazione dell'ASI può essere deciso da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria se la proposta è inserita nell'ordine del giorno e approvata dai quattro quinti dei membri presenti.

² Lo scioglimento o la fusione devono essere sottoposti all'approvazione dell'ASI. L'ASI determina l'utilizzo del ricavato della liquidazione.

³ In caso di scioglimento dell'ISMI-PSIM, il suo eventuale patrimonio viene devoluto alla cassa centrale dell'ASI, che lo destinerà ad altre organizzazioni ASI con finalità analoghe.

I / DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

¹ Lo statuto dell'ASI è applicabile per analogia, salvo che il presente statuto non contenga clausole particolari.

² Il presente statuto è stato approvato dal Comitato centrale dell'ASI il 17.02.2025 e adottato dall'assemblea generale dell'ISMI-PSIM in data 22.03.2025. Entra in vigore il 23.03.2025 e sostituisce ogni versione precedente.